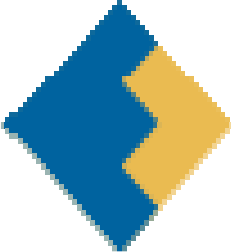


CAPITOLATO DI POLIZZA

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

 
SISTEMA PALERMO INFORMATICA
Via Salvatore Denti di Piraino nr. 7
90142PALERMO
C.F. e P. IVA 03711390827

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2019
Alle ore 24.00 del:	31/12/2021

DEFINIZIONI

ALLE SEGUENTI DEFINIZIONI LE PARTI ATTRIBUISCONO CONVENZIONALMENTE IL SIGNIFICATO QUI PRECISATO:

<u>ASSICURATO:</u>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<u>ASSICURAZIONE:</u>	La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione.
<u>BROKER:</u>	La Società Aon SpA, alla quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
<u>SOCIETÀ:</u>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
<u>CONTRAENTE:</u>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.
<u>FRANCHIGIA:</u>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
<u>SCOPERTO:</u>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<u>INDENNIZZO:</u>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<u>MASSIMALE PER SINISTRO:</u>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL):</u>	Ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi, erogate dal Contraente a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<u>POLIZZA:</u>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<u>PREMIO:</u>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<u>RISCHIO:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<u>SINISTRO:</u>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<u>DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:</u>	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere

	il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contrante/Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti" o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.
<u>COSE:</u>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<u>DANNI CORPORALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<u>DANNI MATERIALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione o il danneggiamento di cose.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A., svolge attività di realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica di sistemi informativi, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, che qui si intende integralmente riportato, e pertanto le attività tutte ivi descritte sono da intendersi quali attività dell'assicurato per le quali viene prestata l'assicurazione.

La garanzia della presente polizza è comunque operante, sia in sede che presso terzi, per le attività per le quali l'Assicurato è regolarmente autorizzato dalle leggi vigenti, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata e quelle diverse da quella principale se svolte in via occasionale.

MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme massime:

Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

€ 5.000.000,00 per sinistro con il limite di

€ 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata

€ 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

€ 5.000.000,00 per sinistro con il limite di

€ 2.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare € 10.000.000,00=.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio conteggiato in pro-rata temporis verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione alla scadenza di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio sarà effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio alla firma o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente articolo 2 "Decorrenza dell'assicurazione e Pagamento del premio", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

ART. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all'altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 10% sui premi imponibili. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta tramite posta elettronica, PEC e raccomandata; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Il Contraente e l'Assicurato sono altresì esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

ART. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

ART. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.

Art. 10 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le Retribuzioni Annuе Lorde dell'anno 2019 sono pari ad € 4.786.186,00=.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative del Contraente ha avuto conoscenza ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 12 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo / risarcimento, la Società può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 14 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Art.15– RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, fornitori, clienti, Società controllate e consociate, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art. 16 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA e Canada. Nel caso di partecipazione a stage, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, viaggi di affari e attività amministrativa e di rappresentanza la garanzia s'intende valida anche in tali paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 17 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato.

ART. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 "GDPR" le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 21 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 22 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPZIONALE)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le Società Coassicuratrici hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 23 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, così come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, collaboratori vari, sempreché possa essere imputata una responsabilità di legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro:

- I. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
- II. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto I. che precede;
- III. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto I. per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà, nei limiti dei massimali previsti in polizza, di quanto dovuto dal Contraente.

Quanto suddetto è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs 38/2000, dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa di ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'Assicurazione RCO comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;
 - direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

ART. 24 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Ad eccezione del Contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi ivi compresi gli Amministratori dell'Ente (escluso il Presidente), i Comitati e gli altri Organi previsti dalle leggi n. 186/88 e 233/95 ed il Comune di Palermo.

A titolo esemplificativo sono altresì considerati terzi:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti o non appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

ART. 25 DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a)
 1. Imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 2. proprietà e/o uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 3. proprietà ed esercizio poligoni/siti di lancio e relativi impianti
- b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;

- k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) cagionati da:
1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
 4. lancio vettori e satelliti, palloni sonda, palloni stratosferici, sistemi spaziali;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
- v) Derivanti da attività in area aeroportuale civile e militare
- La garanzia R.C.T. non comprende inoltre i danni di natura patrimoniale qualora non conseguenti a sinistri indennizzabili ai sensi della presente polizza.

ART. 26 DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

ART. 27 FRANCHIGIA

Sia l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. di cui alla presente polizza sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia.

ART. 28 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI

ART. 29 DANNI AI BENI DI TERZI IN AMBITO LAVORI

L'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume e peso, non possono essere rimosse e comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi nonché i danni ad opere in effettuazione ed a quelli sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà del Contraente. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000.000,00 con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00

ART. 30 DANNI ALLE OPERE IN COSTRUZIONE E A QUELLE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga dell'art. 25 la garanzia è prestata per ogni sinistro con un massimale di € 50.000,00 con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000

ART. 31 - DANNI A COSE DEI DIPENDENTI

La garanzia danni a cose dei dipendenti è operante per i danni subiti in occasione di servizio per l'ente assicurato. Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 100,00 e un massimo risarcimento di € 2.600,00 per ogni sinistro.

Sono esclusi dalla presente condizioni i danni ai veicoli dei dipendenti quando in sosta negli appositi parcheggi all'interno dell'Ente assicurato in quanto inclusi nel successivo art. 32.

ART. 32 - DANNI A VEICOLI

A parziale deroga dell'Art. 25 la garanzia RCT comprende i danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Tale estensione viene prestata con la franchigia fissa di € 250,00= per ogni mezzo danneggiato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso.

ART. 33 DANNI DA INCENDIO

La garanzia è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Questa garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 2.000.000,00= per singolo sinistro.

ART. 34 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nelle sue qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, ovunque ubicati, dallo stesso occupati e/o locati a terzi e nei quali viene svolta l'attività di cui alla presente polizza, compresi tutti i relativi impianti fissi e non, ascensori e montacarichi, proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza e dipendenza del fabbricato, anche se tenute a giardino, proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi, parcheggi, aree verdi in genere, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione.

Sono compresi anche i danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione anche nel caso siano effettuati tramite terzi, ed è compresa la responsabilità dell'assicurato quale committente.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00= per ciascun sinistro.

Nel novero di fabbricati sono compresi tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature.

ART. 35 DETENZIONE E IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, l'assicurazione, a parziale deroga degli artt. 27 comprende il rischio relativo alla detenzione e impiego di esplosivi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

ART. 36 RESPONSABILITÀ CIVILE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE

Ad integrazione di quanto riportato nella descrizione del rischio l'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che può derivare dall'Assicurato dalla proprietà, uso e detenzione:

- a) di tutti i macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente l'attività insegna e consiglia di usare o che l'assicurato ritiene di adottare, compresi i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di ogni genere per riparazioni, ampliamenti, demolizioni, conduzioni, manipolazione macchine da installare, avviamento, prova, collaudo e pulizie eseguiti dall'Assicurato o da terzi con o senza l'ausilio del personale dell'Assicurato stesso.
- b) Di mezzi meccanici, compresi quelli montati su autocarri, di sollevamento per persone o cose, magazzinaggio e montaggio, pompaggio, peso, misura, carico e scarico, trasporto e traslazione, prevenzione, sicurezza, e antincendio, nonché di biciclette e carrelli vari. Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione dei mezzi soggetti all'obbligo di cui alla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche;
- c) Di natanti a motore, esclusi quelli soggetti agli obblighi di legge;
- d) Di centrali termoelettriche, gruppi elettrogeni, cabine e stazioni di ricezioni, trasformazione energia, decompressione gas e metano, telefoni e telex, interfonici, il tutto per il servizio aziendale. L'assicurazione è valida anche quando tutti gli enti di cui sopra vengono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito aziendale. I macchinari di mezzi meccanici sub a) e b) possono essere guidati nel loro ambito dei luoghi di lavoro anche da persone non in possesso della abilitazione prescritta, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 18 anni.

ART. 37 CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

ART. 38 DANNI CAGIONATI DA PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

la garanzia R.C.T. è comprende i danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

ART. 39 INFORTUNI SUBITI DA PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall' Art. R20 lett. a) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.

Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga dell'Art. R14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile e fermo quanto disposto all'Art. R20 lett. b) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

ART. 40 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni.

ART. 41) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000= per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo non risarcibile di € 5.000= per ogni sinistro.

ART. 42 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

ART. 43 PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, sia presso proprie sedi che presso terzi, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

ART. 44 DANNI DA FURTO

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

Rimane a carico del Contraente il 10 % dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00= ed un massimo di € 7.500,00= per ogni sinistro.

Sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente.

ART. 45 INQUINAMENTO IMPROVVISO ED ACCIDENTALE

Sono compresi I danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fatto improvviso ed accidentale con un massimo risarcimento di € 1.000.000,00= per sinistro ed un massimo annuo di € 3.000.000,00=. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00= per sinistro.

ART. 46 COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento, con un massimo risarcimento di € 100.000,00= per sinistro e di € 250.000,00= per anno assicurativo, e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00= ed un massimo di € 5.000,00= per evento.

ART. 47 COMMITTENZA AUTO ED ALTRI VEICOLI

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

ART. 48 RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL D.LGS N. 81, DEL 9 APRILE 2008 E SS. MM. II.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 49 RISCHI COMPLEMENTARI

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente ai danni corporali;
- servizio di infermeria, pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- l'organizzazione di eventi (es. convegni, congressi) connessi e/o collegati con la propria attività Istituzionale compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia anche all'interno dei propri spazi istituzionali in conduzione o di proprietà dell'Assicurato
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali,
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda di mura di cinta, tettoie, cancelli, per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne degli stabilimenti ed uffici e loro dipendenze, nonché dell'organizzazione di visite all'assicurato e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Assicurato stesso;
- mancato e/o insufficiente servizio di segnaletica;

ART. 50 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo lordo è definito come di seguito specificato:

Retribuzione annua lorda anno 2019	Premio annuo lordo
€4.786.186,00=	€.....=

Scomposizione del premio alla firma e rate successive

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

ART. 51 – RIPARTO DI COASSICURAZIONE (OPZIONALE)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

ART. 52 – DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ